

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

(92^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368)
(D'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini):

PRESIDENTE	Pag. 1219, 1221, 1222, 1223
BIAGGI	1221
BUZIO	1223
CERRI	1220
FERRI, relatore	1222
ZUCCALÀ	1221, 1222, 1223

Discussione e approvazione:

« Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della CEE » (1540):

PRESIDENTE, relatore	1224, 1226, 1227, 1228
BIAGGI	1226, 1227
CERRI	1228
CORRIAS	1228
LI VIGNI	1226, 1227

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Biaggi, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cerri, Co-

lèlla, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fiorentino è sostituito dal senatore Nencioni.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368), d'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini: « Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)92^a SEDUTA (28 aprile 1971)

Come i colleghi ricorderanno, il provvedimento ci fu assegnato in sede referente ma la Commissione, su proposta del relatore Ferri, ne chiese l'assegnazione in sede deliberante, ed il Presidente del Senato la accordò. Abbiamo già avuto modo ieri di esaminare l'articolo unico, concordando anche una modifica in ordine all'ultimo comma. Vi era l'accordo generale, salvo una richiesta dei colleghi di parte comunista di avere un tempo maggiore per l'approfondimento del problema. Il collega Cerri, che appunto ieri aveva chiesto un breve rinvio della discussione, ha espresso ora il suo consenso a proseguire nella discussione.

Ricordo, altresì, che non sono stati proposti emendamenti ai primi due commi che, come ha ricordato il collega Ferri, sono stati ricavati da un testo lungamente elaborato da una Commissione presieduta nella scorsa legislatura dall'allora sottosegretario Gatto, Commissione che redasse un progetto completo di rinnovamento della materia concernente la borsa, ivi compresi gli agenti di cambio, progetto che, per la fine della legislatura, non poté arrivare all'esame del Parlamento.

Perchè si vuol modificare ora l'ultimo comma dell'articolo unico? Perchè con esso si dispone anche l'abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, in cui si stabilisce che « l'agente di cambio è pubblico ufficiale e viene nominato con decreto reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale sentiti la Camera di commercio, la Deputazione di borsa e il Consiglio sindacale di cui all'articolo 4 ove questo esista ». Mentre il secondo comma dello stesso articolo 1 del regio decreto-legge del 1925 recita: « La professione di agente di cambio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi commercio, con la partecipazione a responsabilità illimitata in Enti di qualsiasi natura, con la qualità di consigliere di amministrazione, procuratore, direttore o impiegato di Enti che esercitano commercio, industria o credito ». Ossia, soltanto il secondo comma di tale articolo 1 tratta delle incompatibilità, oggetto del disegno di legge in esame, per cui, se si abrogasse l'intero ar-

ticolo, potrebbe sorgere il dubbio che si voglia anche togliere all'agente di cambio la veste di pubblico ufficiale. Quindi, l'ultimo comma dell'articolo unico in esame dovrebbe diventare: « L'articolo 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e l'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sono abrogati ».

C E R R I . Se ieri ho chiesto un breve rinvio della discussione, più che per ragioni di contenuto è stato per motivi di forma. Cioè, è vero che già nella precedente legislatura fu elaborato da una Commissione presieduta dall'onorevole Gatto un progetto di radicale riforma della materia; ma è un fatto che sono già trascorsi 3 anni dall'inizio della corrente legislatura e quel progetto è tuttora accantonato. Oggi noi ci troviamo non già di fronte ad un piano generale di riforma del sistema delle borse, quanto ad un provvedimento particolarissimo, che tratta soltanto una minima parte di quel progetto, esattamente quanto disposto all'articolo 41. Ossia viene confermato — mi si consenta la battuta — che quando ci si trova di fronte a piani di riforma, non si riesce mai ad andare avanti con i progetti.

Qual è la questione di metodo che noi contestiamo? Abbiamo all'ordine del giorno tutta una serie di leggine, per esempio — me lo suggerisce il voluminoso ordine del giorno di fronte al quale purtroppo sempre ci troviamo — quella che riguarda le ostetriche e il loro desiderio di poter utilizzare ai fini della pensione gli anni spesi per il conseguimento del diploma; provvedimento anche giusto in sé, ma che ipotizza altri disegni di legge, perchè quante altre categorie si trovano in una situazione analoga? Ed è chiaro che una volta accordato il beneficio alle ostetriche si faranno avanti via via tutte queste altre categorie ».

Ecco perchè noi non condividiamo questo metodo, che si adotta anche in occasione del disegno di legge in esame, il quale tratta una minima parte del problema generale. Ed ecco perchè — e a questo proposito desidero precisare una mia dichiarazione di ieri — ho chiesto un breve rinvio della discussione:

per esaminare gli aspetti particolari del provvedimento, che non ci aspettavamo dovesse essere esaminato nella seduta di ieri, anche perchè, appunto per la voluminosità dell'ordine del giorno, noi veniamo in Commissione senza mai sapere quali disegni di legge saranno discussi.

Quindi, nella sostanza non abbiamo alcuna difficoltà ad approvare il disegno di legge in esame; volevamo soltanto condannare una volta per sempre un metodo che non è confacente ad una buona legislazione.

B I A G G I Effettivamente si tratta di una riforma episodica della struttura che riguarda la disciplina degli agenti di cambio. Comunque non faccio dei rilievi, desidero soltanto dei chiarimenti: qual è la legge organica che disciplina l'attività degli agenti di cambio? Quali conseguenze comporta questo inserimento episodico nella strutturazione generale della disciplina esistente? per esempio, quali sono le sanzioni cui va incontro un agente di cambio o le autorizzazioni che gli vengono a mancare qualora ricopra ad esempio l'incarico di amministratore o di membro di un consiglio di amministrazione di una borsa?

Z U C C A L A . Mi sono interessato al problema degli agenti di cambio anche attraverso uno scritto su una rivista. Conosco quindi il problema stesso e riconosco che questo settore professionale merita di ottenere una evoluzione nella sua forma strutturale. In questo quadro devo dire però che con il disegno di legge in esame si compiono dei passi indietro, non in avanti. Infatti, l'agente di cambio meriterebbe di disporre di una maggiore responsabilità per esempio nel mercato mobiliare, nel senso di poter essere assunto come professionista che abbia anche una certa esclusiva nella gestione del mercato mobiliare come accade in quasi tutti i Paesi del mondo dove non operano le banche.

Ma in definitiva questa legge mira, nella sostanza, a consentire che alcuni agenti di cambio rivestano in enti o società qualifiche che oggi non possono rivestire perchè hanno una responsabilità diretta nella gestione

del patrimonio pubblico. Circa la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, considerato che è prevista, in tale articolo, la qualifica di pubblico ufficiale, non vedo come a questa norma si possa sopperire dopo l'abrogazione dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Ieri se n'è discusso e dovrebbe essere introdotta una modifica: si abolirebbe solo il secondo comma dell'articolo 1, appunto perchè sarebbe sorto il dubbio che si toglieva la veste di pubblico ufficiale agli agenti di cambio.

Z U C C A L A . Ma anche la soppressione dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è in relazione a questo articolo che stiamo discutendo. Dobbiamo stare attenti perchè se introduciamo questa deroga vanifichiamo il divieto precedente, perchè qualunque agente di cambio che fa un'operazione impropria potrebbe dire che la fa con il proprio patrimonio. Io vorrei chiedere qual è la *ratio* su cui si articola questa disposizione, e il motivo per cui dobbiamo consentire, all'agente di cambio che maneggia denaro di rilevante valore, questa scappatoia di poter utilizzare e gestire in proprio un patrimonio che potrebbe invece essere d'altri. Qual è il motivo sociale che noi adduciamo per consentire questa eccezione agli agenti di cambio nei confronti della legge del 1913, quando la loro qualifica di pubblici ufficiali non consente loro di giuocare in Borsa neppure per investire il proprio denaro? Mi pare sia questo un motivo di seria perplessità che ci deve indurre a riflettere. Vogliamo concedere qualcosa all'agente di cambio? Concediamola nella misura utile alle funzioni che svolge nella nostra società moderna, ma non consentiamogli di giuocare in Borsa, il che costituisce un vero e proprio sotterfugio che il Parlamento non può accettare; per cui mi pare che dobbiamo essere pensosi anche sull'abolizione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e sull'introduzione di poteri intesi a compiere operazioni di investimenti e disinvestimenti in Borsa a titolo strettamente personale.

Ma la considerazione gravissima è che l'agente di Borsa fino ad oggi è considera-

to un imprenditore, tanto è vero che è soggetto al fallimento, mentre gli agenti trovano ciò ingiusto dato che sono dei professionisti e la loro attività professionale è disciplinata da una Direzione generale che è presso il Ministero di grazia e giustizia. E questo disegno di legge, a mio parere, andava meglio esaminato dalla 2^a Commissione perchè attiene alla disciplina degli agenti di cambio.

P R E S I D E N T E . Ma gli agenti di cambio operano nel campo del credito che è vigilato dal Ministro del tesoro.

Z U C C A L A . Questa è una questione marginale. Io dico che la disciplina totale della categoria è rimessa al Ministero di grazia e giustizia. Ora non vedo perchè all'agente di cambio che rivendica, e giustamente, la possibilità di non essere dichiarato fallito, in quanto è un mediatore che opera in Borsa investendo denaro altrui, si debba consentire, con questa nuova legge, la possibilità di investire il proprio denaro, di investire anche miliardi.

Ma poi, in definitiva, tutto il primo comma dell'articolo unico mira a consentire che un agente di cambio possa essere consigliere di amministrazione o dirigente di una società o ente. E davvero questa possiamo ritenerla una conquista nell'interesse di tutti gli agenti di cambio? Dobbiamo innovare le disposizioni relative agli agenti di cambio per consentire a cinque o sei persone di partecipare ai consigli di amministrazione, cosa questa che oggi sarebbe vietata per legge? Io ritengo che l'agente di cambio meriti un trattamento di avanguardia, una riforma dell'attività professionale in senso più moderno, più adeguato alle strutture della nuova società.

La crisi che attraversa la Borsa è in gran parte derivata da queste strutture arcaiche, ma arrivare ad approvare con legge le piccole richieste che può fare una minoranza degli agenti di cambio, come quella di essere soltanto soci di un Consiglio di amministrazione, togliendo delle garanzie che invece sono previste dalla legislazione precedente, significa sottrarre gli agenti di cambio al controllo del Tesoro, unico controllo per chi maneggia denaro altrui.

Mi pare quindi opportuno — e ne faccio richiesta espressa — che il disegno di legge sia ulteriormente approfondito.

E deve restare in vigore l'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, perchè non possiamo abolire i controlli del Tesoro sugli agenti di cambio. E deve restare in vigore anche l'articolo 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

F E R R I , relatore. Poichè le considerazioni del senatore Zuccalà sono senza dubbio valide, accolgo la sua proposta di un riesame dell'intero articolo unico attraverso un più accurato controllo delle disposizioni vigenti, che sono molto lontane negli anni e piuttosto disarticolate nella loro formulazione.

P R E S I D E N T E . Penso che non vi sia alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio della discussione presentata dal collega Zuccalà e accolta dal relatore allo scopo di approfondire maggiormente il problema. Vorrei, tuttavia, esprimere anch'io alcune considerazioni. Una considerazione di carattere generale si riferisce all'intervento del collega Cerri. Devo ammettere che anche l'andamento di questa discussione è un argomento a favore della sua tesi. Purtroppo noi legiferiamo, come ha detto il collega Biaggi, in forma episodica; tutte le volte che ci troviamo a farlo, facciamo presente che questo modo non ci piace, ma poi, in concreto, essendoci ogni volta una urgenza specifica, finiamo, dopo avere alzato la voce contro questo sistema, col passare all'esame del provvedimento che ci è sottoposto. E una urgenza anche in questo caso c'è, ed è quella di regolare la definizione delle incompatibilità che gravano, secondo una visione organica della natura del mandato che svolgono, sulle spalle di non pochi agenti di cambio. Ancora oggi questa materia delle incompatibilità è regolata da una legge che risale nientemeno che al 1913, con una terminologia largamente superata dall'attuale realtà.

Di fronte al complesso di situazioni estremamente difficili da regolare, l'articolo unico in esame ha introdotto due tipi di eccezioni, una delle quali riguarda le cariche di consigliere di amministrazione, di ammini-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

92ª SEDUTA (28 aprile 1971)

stratore unico o sindaco o di dipendente da società quotate in borsa, cariche che si trovano ad essere assolte da persone che sono anche agenti di cambio. Siccome ci sono casi notevoli, ecco che la leva del controllo viene messa nelle mani del Ministro del tesoro, il quale, nell'accordare l'autorizzazione chiestagli, terrà ben presenti le ragioni di tutela del mondo della Borsa.

Z U C C A L A . È una disposizione che già figura nella legge in vigore.

P R E S I D E N T E . E per lo stesso motivo per cui fu introdotta allora, la norma è mantenuta in vigore dai proponenti il disegno di legge in esame.

Altra eccezione è quella che gli agenti di cambio non possono effettuare in proprio alcuna operazione di borsa, nè direttamente nè a mezzo di interposte persone, ma possono compiere operazioni di investimento o disinvestimento soltanto se strettamente inerenti al proprio patrimonio. Non so che cosa avvenga nel settore notarile, ma è evidente che quando un notaio è attore di un atto notarile, non può essere colui che redige l'atto stesso. Evidentemente, trattandosi di materia economica delicata, anche in questo caso i proponenti hanno ritenuto di poter introdurre queste eccezioni.

Sul merito vero e proprio non ho obiezioni da sollevare. Vorrei solo far presente al relatore che, qualora il testo in esame dovesse essere approvato, occorrerebbe inserirvi una norma per regolarizzare i casi di incompatibilità che oggi sono in atto perchè ci sono agenti di cambio che hanno particolari vesti, le stesse prese in considerazione dal disegno di legge in discussione.

Z U C C A L A . In materia di incompatibilità le norme vigenti sono più restrittive delle nuove.

P R E S I D E N T E . La realtà però ci dice che ci sono situazioni nelle quali il legislatore non riesce a far valere la sua volontà. Ogni volta che c'è un caso di agente di cambio dichiarato fallito — e purtroppo

in questo periodo qualche caso si è verificato — ci accorgiamo dell'esistenza di un complesso di rapporti che il legislatore non riesce a regolare, perchè la terminologia usata è tale che si può interpretare in modo difforme dalla sostanza della condotta richiesta dal legislatore.

Vorrei perciò chiedere al relatore di approfondire questi aspetti del problema, anche se devo aggiungere subito che è veramente spiacevole che noi ci occupiamo soltanto del tema che riguarda l'operato degli agenti di cambio e non regoliamo invece l'intera materia della funzione della borsa, che è allo studio da tanti anni!

B U Z I O . Io ho letto la relazione dei presentatori. A questo punto posso essere d'accordo nel rinviare ancora la discussione del disegno di legge; però è necessario che il senatore Zuccalà presenti gli emendamenti, perchè non basta che egli intervenga ogni volta facendo delle critiche.

P R E S I D E N T E . Mi sembra di aver capito che egli ha presentato gli emendamenti.

B U Z I O . Se li ha scritti, noi dobbiamo prenderne visione per poi discuterli, altrimenti fra otto giorni noi saremo ancora qui a dibattere gli stessi argomenti.

Z U C C A L A' . Vorrei solo pregare il collega Ferri di tener presente questo semplice particolare, perchè in sostanza il nucleo del disegno di legge sta in queste tre righe: « con la partecipazione ad aziende od istituti di credito, o a ditte che operano abitualmente in borsa; »; mentre la disposizione precedente vietava agli agenti di cambio di partecipare ad aziende, istituti o ditte che operavano in borsa, questa limita il divieto soltanto agli istituti di credito, cioè l'agente di cambio può partecipare a ditte che operano in borsa, se non sono istituti di credito.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2195 del Codice civile dice testualmente: « Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro

delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano ».

Questa è la norma del Codice Rocco, che introdusse il concetto di imprenditore, mentre la legge sul fallimento trae una parte della sua espressione dal vecchio codice di commercio del 1885, e diceva appunto: « Il commerciante il quale non si trovi in grado di soddisfare le sue obbligazioni commerciali è dichiarato fallito ». La nuova legge dice: « l'imprenditore » invece di « il commerciante ».

Io dunque voglio dire che noi, in questa materia, ci muoviamo con un'incertezza di giudizio che sembra incredibile a distanza di tanti anni, ma la guerra e il dopoguerra non hanno ancora permesso di mettere veramente a punto quei nostri codici che, pur avendo una buona sostanza, hanno molte volte una terminologia o delle incrostazioni che preferiremmo non ci fossero.

Allora il collega Zuccalà ha chiesto che venga lasciato qualcosa che qui verrebbe abrogato e che, per esempio, non si metta l'eccezione: « compiere operazioni di investimento o disinvestimento, strettamente inerenti al proprio patrimonio », perchè è una definizione apparentemente limitata, ma che potrebbe allargarsi in modo tale da consentire, praticamente, agli agenti di cambio di fare quello che vogliono.

In ogni modo il senatore Buzio ha chiesto al collega Zuccalà di presentare gli emendamenti che, a mio modo di vedere, sarebbero molto opportuni. Io lascio il disegno di legge all'ordine del giorno con l'intesa che il seguito della discussione è rinviato

fino a quando il senatore Ferri riterrà che possa essere di nuovo discusso.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CEE » (1540)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CEE ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore e di cui dò lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernenti norme in materia di capitali esteri in Italia, non si applicano nei confronti dei cittadini ed enti degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE).

Il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 10 febbraio 1971 ed è di notevole urgenza. Illusterò brevemente il provvedimento.

Quando con legge del 7 febbraio 1956, n. 43, furono approvate le disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, si disse all'articolo 4 che « Le imprese previste dall'articolo 1 » (vale a dire « Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere . . . ») « possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni: a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare

il 50 per cento del capitale introdotto in Italia; b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non può superare il 50 per cento dell'intero capitale purchè, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi.

In un altro comma dello stesso articolo si disponeva, poi, che le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere potessero essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Questo dispone la legge del 1956. Sorse poi la Comunità economica europea e la apposita Commissione, ad un certo momento, fece presente al Governo italiano che le norme da me ricordate attuavano un trattamento discriminatorio verso i cittadini e le persone giuridiche degli altri Stati membri della Comunità. Cioè, dissero i rappresentanti della Comunità, le norme concepibili secondo la politica del Governo italiano verso Paesi al di fuori della frontiera comune non possono più ritenersi applicabili all'interno della Comunità. Ciò non solo per quanto riguarda i limiti posti alla assunzione di debiti, ma anche in ordine al cosiddetto diritto di stabilimento, che è appunto quello al quale si riferisce il quarto comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 4, là dove precisa che le partecipazioni azionarie possono operare soltanto in base ad autorizzazione specifica.

Un'altra legge da noi approvata, quella numero 740 del 13 ottobre 1969, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa, include norme sul diritto di stabilimento di cui agli articoli 52, 58, 67 68 del trattato istitutivo

della Comunità economica europea riguardanti il diritto di stabilimento vero e proprio (art. 52), le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che possono operare dappertutto (art. 58), la graduale soppressione da parte degli Stati membri, durante il periodo transitorio, delle restrizioni in materia di movimento di capitale (art. 67) e i prestiti destinati a finanziare le operazioni commerciali nei vari Stati (art. 68).

In base alla legge del 1969, perciò, il Governo avrebbe potuto, con decreti aventi forza di legge ordinaria, disporre le varie modifiche, sennonchè — e qui occorre esprimere una lode alla Commissione parlamentare istituita in base all'articolo 3 della legge del 1969 (« Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati ») — esso si trovò di fronte ad un suggerimento della Commissione parlamentare, la quale fece presente l'inopportunità di avvalersi della delega per la materia formante oggetto del provvedimento oggi al nostro esame. La Commissione avanzò tale suggerimento in base al secondo comma dell'articolo 3 della legge del 1969, che dice esplicitamente: « la commissione di cui al precedente comma è abilitata altresì ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione di singole misure a norma dell'articolo 1 ». Vale a dire, non si è ritenuto, dal legislatore, di dare una delega assoluta, ma si è voluto che la delega fosse sottoposta al parere di una commissione parlamentare, la quale di volta in volta esaminava anche l'opportunità di ricorrere piuttosto alla forma solenne della legge ordinaria. Siamo in uno di questi casi. Il Governo ci ha pensato su un bel po' ed il risultato è stato che la Commissione della Comunità economica europea, forse perchè ha visto un modo di prorogare l'applicazione di norme che devono essere soppresse, ad un certo momento lo ha formalmente invitato ad abrogare le disposizioni in contrasto con lo spirito dei trattati comunitari,

minacciando il deferimento del caso alla Corte di giustizia.

Da qui l'urgenza della approvazione del provvedimento in esame.

LI VIGNI. Fui proprio io che sollevai la questione in seno alla Commissione parlamentare per motivi che poi presero corpo oltre le forze di minoranza e indussero il Governo a non avvalersi di una delega di cui peraltro dal punto di vista giuridico avrebbe anche potuto usufruire. Motivi, comunque, che secondo me sono ancora validi oggi, anzi sono aggravati da alcuni fatti nuovi estremamente preoccupanti emersi in seno alla Comunità proprio in tema di movimento di capitali esteri. Infatti, qui si tratta, in sostanza, di rendere ancor più libero, meno controllato — almeno per quanto riguarda l'Italia — il movimento dei capitali esteri.

Intanto a me pare che questo sia un modo settoriale di affrontare il problema, a differenza di quello che avviene invece col piano Werner, con le cui proposte posso anche dissentire, ma che rappresentano un modo organico di affrontare globalmente un problema importante come quello del movimento dei capitali esteri. Con le sei righe dell'articolo unico del disegno di legge in esame invece eliminiamo l'unica forma di controllo, di difesa che il nostro Paese ha in materia, senza prendere in esame il problema nel suo complesso, senza adottare misure contro grossi pericoli. In Lussemburgo, per esempio, è estremamente facile costituire società straniere, ossia con forze e capitali stranieri rispetto alla Comunità. Ecco allora che cade tutto il discorso di stare attenti, vigilare sui traffici, sulla speculazione.

Non mi riferisco alle società sovranazionali previste dalla Comunità economica europea, ma a qualunque impresa sorga, in qualunque modo, nell'ambito della Comunità. Abbiamo l'esempio del Lussemburgo, dove esistono società estranee alla Comunità e che hanno scelto la loro sede non a caso in un paese abbastanza comodo per svolgere una determinata attività speculativa. Ec-

co quindi una serie di pericoli per quanto riguarda i problemi di tecnica monetaria.

In effetti l'unica possibilità di controllo che abbiamo è proprio questa legge del 7 febbraio 1956, n. 43. Abbiamo anche il diritto di fare un discorso più ampio e più complesso su questi temi alla Comunità. Oltre tutto mi pare che la stessa lettera degli articoli del trattato di Roma non sia vincolante al punto da obbligarci ad accettare quello che ci chiede la CEE senza discussione. Contesto quindi il fatto che si debbano applicare automaticamente gli impegni assunti nel trattato di Roma, ma se ben ricordo questi obblighi non vi sono nella lettera dello stesso trattato, altrimenti non vi sarebbe motivo di studiare — come si sta facendo — la soluzione del problema della libera circolazione dei capitali. Siamo quindi di fronte ad una forzatura rispetto allo stesso impegno che abbiamo assunto col trattato di Roma.

Per tutti questi motivi io sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

BIAGGI. Quello che dice il senatore Li Vigni è esatto. Esistono società con capitali esterni all'area comunitaria. Noi dobbiamo pretendere che nella Comunità debbano circolare solo capitali della Comunità. Questa è una precisazione che dovrebbe essere fatta in sede comunitaria.

Propongo poi di modificare il disegno di legge in discussione usando l'espressione « persone giuridiche » invece di « enti ».

PRESIDENTE, *relatore*. Devo fare innanzitutto presente che nel disegno di legge noi ci occupiamo degli aumenti di capitali o di finanziamenti di società (o persone fisiche) che operano nella Comunità. Le norme della Comunità dicono esplicitamente che le restrizioni e le discriminazioni debbono essere eliminate.

Il senatore Li Vigni ha osservato che questo non è detto in forma tassativa. Devo ricordare che nell'articolo 52 del trattato istitutivo della CEE è detto: « Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro

Stato membro vengono gradatamente sopresse durante il periodo transitorio ». Il periodo transitorio è finito e queste restrizioni avrebbero dovuto già essere sopresse. Non solo, nell'articolo 58 poi si dice: « Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri ». Dunque, qualsiasi tipo di società che risponda al diritto di uno dei 6 paesi. Per quanto riguarda i capitali, l'articolo 67 dello stesso Trattato istitutivo della CEE, dice: « Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio », e poi segue la frase che può aver colpito il senatore Li Vigni: « ... e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune ... ».

Noi non facciamo altro che avvicinare la nostra legislazione ai principi del trattato. Faccio notare che si deve trattare di società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, aventi sede sociale, amministrazione centrale e centro d'attività principale all'interno della Comunità.

Ma tutta la norma è concepita in funzione di fare entrare in Italia i capitali esterni.

LI VIGNI. Come quella famosa società del Lussemburgo fatta con capitali che non sono della Comunità, sono solo capitali speculativi, per quel solo scopo! ...

PRESIDENTE, *relatore*. Ma noi sappiamo che, per esempio, se si tratta di capitali speculativi con accesso alle Borse, gli italiani che vogliono operare nelle Borse esterne debbono depositare i titoli presso l'Ufficio italiano dei cambi; noi sappiamo che vi sono coloro i quali, dall'estero, chiedono di operare nelle Borse italiane per i titoli che non sono ammessi a quotazione nelle Borse europee; noi sappiamo che vi sono delle cautele e, come diceva il collega Biaggi, potremmo, con un ordine del giorno, raccomandare al Ministro del tesoro, che è

responsabile di questo settore della pubblica amministrazione, di vigilare. Ma, in verità, l'atteggiamento delle autorità responsabili italiane è tale che sono assai più numerosi i casi nei quali la Comunità ci rimprovera di non aver realizzato i principi del Trattato, che non quelli in cui ci richiama a questi principi, perchè noi, in questo campo, siamo piuttosto cauti e prudenti, e una delle ragioni per cui non esiste ancora la Società commerciale europea è proprio per il timore che attraverso l'anonimità del capitale azionario possa inserirsi un principio che l'amministrazione pubblica italiana ha da gran tempo eliminato dal suo ordinamento.

Noi, a questo punto, potremmo trovarci di fronte alla Corte di giustizia della Comunità che ci condanna, e la sua sentenza dovrebbe essere applicata nel nostro Paese. Per cui, elogiata la Commissione parlamentare che volle che questo provvedimento non fosse una delle tante norme di legislazione delegata, ma una legge ordinaria, non vedrei che cosa potremmo dire al Governo, che è proponente di questo disegno di legge, in senso contrario.

LI VIGNI. Dei capitali sono rientrati sotto forma di debiti; e i debiti bisogna pagarli.

BIAGGI. Avevo chiesto a lei, signor Presidente, se non fosse più giusta l'espressione « persona giuridica ».

PRESIDENTE, *relatore*. Il trattato parla di « cittadini »; e poi dice: « Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro ». Mi sembra che tali norme siano assai chiare.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

92ª SEDUTA (28 aprile 1971)

C O R R I A S . L'espressione « persone giuridiche » proposta dal senatore Biaggi è limitativa. Non tutti gli enti, infatti, hanno personalità giuridica.

C E R R I . Le eccezioni sollevate a questo disegno di legge dal senatore Li Vigni mi pare che rimangano valide, nonostante la volontà del Presidente di volerle contestare. Noi non siamo contrari in assoluto all'affluenza di capitali esteri nel nostro Paese, ma il problema è quello del loro controllo, del loro impiego.

Pertanto dichiariamo il nostro voto contrario.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI